

SETTORE

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

**AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023: LE
RETRIBUZIONI IMPONIBILI**

RIFERIMENTI

- INAIL, Circolare n. 21 del 16 maggio 2022
- INAIL, Circolare n. 33 del 2 settembre 2022

IN SINTESI

In vista della prossima Autoliquidazione 2022/2023, si ritiene utile fornire in modo molto schematico i principali valori per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l'anno 2022.

SERVIZI COLLEGATI



ilMondoPaghe
BIVISA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO *Lavoro*
SCHEDE OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA

L'INAIL, con la Circolare n. 21/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. [221/2022](#)), ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2022.

I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Le retribuzioni effettive, se d'importo inferiore, devono essere adeguate al **minimale imponibile giornaliero** stabilito, per l'anno **2022** e per la generalità dei lavoratori, in **euro 49,91**.

MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA

Con la Circolare n. 33/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. [365/2022](#)), l'INAIL ha recepito quanto previsto dal DM 9 giugno 2022 in materia di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale **dal 1° luglio 2022** stabilendo:

- il **minimale** nella misura di euro **17.780,70**,
- il **massimale** nella misura di euro **33.021,30**.



Per quanto riguarda l'**anno 2022**, il Decreto ministeriale del 9 giugno 2022 (cfr. Aggiornamento AP nn. [294/2022](#) e [365/2022](#)), pubblicato il 6 luglio 2022 sul sito del Ministero del Lavoro – Sezione “Pubblicità legale”, rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria, **dal 1° luglio 2022**, sulla base della Delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 89 del 10 maggio 2022.

La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, nella misura dell'1,9% mentre non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 38/2000.

Di seguito i principali valori utili per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l'**anno 2022**.

GENERALITÀ LAVORATORI DIPENDENTI (ESCLUSI AGRICOLI – COMPRESI DOMICILIO E LAVORATORI SOCI DI COOP. 602/1970, COOP. SOCIALI E ALTRE COOPERATIVE) (*)

PERIODO	MINIMALE GIORNALIERO	MINIMALE MENSILE	MINIMALE ANNUO
1.1 - 31.12.2022	49,91	1.297,66	15.571,92
1.1 - 31.12.2022	Per part-time: verifica del valore orario come segue: - [paga base x n. mensilità / 2080 (se full time 40 ore)] = valore orario “contrattuale”; - se più elevato, utilizzare minimale orario “legale” pari a 7,49/ora ; quindi: - imponibile part-time = valore orario più elevato (tra il contrattuale e il legale) x numero ore retribuite.		

(*) I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 2010 sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991).

DIRIGENTI

PERIODO	VALORE MENSILE	VALORE GIORNALIERO
fino al 30.06.2022	2.700,43	108,02 (*)
dal 01.07.2022	2.751,78	110,07 (**)

(*) arrotondamento del valore di euro 108,017

(**)arrotondamento del valore di euro 110,071

DIRIGENTI PART-TIME

PERIODO	VALORE ORARIO
fino al 30.06.2022	13,50 (*)
dal 01.07.2022	13,76 (**)

(*) euro 108,02 : 8

(**)euro 110,07 : 8

CO.CO.CO

PERIODO	MINIMALE MENSILE	MASSIMALE MENSILE	MINIMALE ANNUO	MASSIMALE ANNUO
fino al 30.06.2022	1.454,08	2.700,43	17.448,90	32.405,10
dal 01.07.2022	1.481,73	2.751,78	17.780,70	33.021,30

Nota Bene: l'unità minima di determinazione dell'imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di co.co.co inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l'intera mensilità; non è dunque possibile utilizzare valori giornalieri.

GENERALITÀ SOCI/FAMILIARI COADIUVANTI/ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DI IMPRESE NON ARTIGIANE (RETRIB. RAGGUAGLIO*)

PERIODO	MINIMALE MENSILE	VALORE GIORNALIERO	VALORE COMPLESSIVO PER PERIODO INTERO	
fino al 30.06.2022	1.454,08	58,16 (**)	gennaio/giugno 2022	8.724,48
dal 01.07.2022	1.481,73	59,27 (***)	luglio/dicembre 2022	8.890,38
			gennaio/dicembre 2022	17.614,86

(*) L'importo esposto nella tabella deve essere utilizzato nel caso in cui non siano stabilite retribuzioni convenzionali a livello provinciale. In caso contrario, infatti, ai fini del calcolo del premio INAIL, si dovranno prendere a riferimento le suddette retribuzioni convenzionali.

(**) Arrotondamento del valore di euro 58,163

(***) Arrotondamento del valore di euro 59,269

FAMILIARI PARTECIPANTI AD IMPRESA FAMILIARE

PERIODO	MINIMALE MENSILE	MASSIMALE MENSILE	VALORE COMPLESSIVO PER PERIODO INTERO	
fino al 30.06.2022	1.460,07	58,40 (*)	gennaio/giugno 2022	8.760,42
dal 01.07.2022	1.487,74	59,51 (**)	luglio/dicembre 2022	8.926,44
			gennaio/dicembre 2022	17.686,86

(*) arrotondamento del valore di euro 58,4028

(**) arrotondamento del valore di euro 59,5096

RIPRODUZIONE VIETATA

PIP – BORSE LAVORO – TIROCINANTI – LSU

PERIODO	MINIMALE MENSILE	VALORE GIORNALIERO	VALORE COMPLESSIVO PER PERIODO INTERO	
fino al 30.06.2022	1.454,08	58,16 (*)	gennaio/giugno 2022	8.724,48
dal 01.07.2022	1.481,73	59,27 (**)	luglio/dicembre 2022	8.890,38
			gennaio/dicembre 2022	17.614,86

(*) Arrotondamento del valore di euro 58,163

(**) Arrotondamento del valore di euro 59,269

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

PERIODO	MINIMALE ANNUO	MASSIMALE ANNUO
fino al 30.06.2022	17.448,90	32.405,10
dal 01.07.2022	17.780,70	33.021,30

LAVORATORI AUTONOMI - RIDERS

Retribuzione Convenzionale giornaliera	49,91
---	-------

LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Limite minimo di retribuzione giornaliera	49,91
--	-------

■